

ACCORDO QUADRO

tra

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e Parti Sociali
in materia di apprendistato professionalizzante

LE PARTI

VISTO

VISTA la risoluzione del Parlamento Europeo del 6 luglio 2010 sulla “Promozione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti” che esorta gli Stati membri a elaborare accordi in materia di contratti di lavoro a causa mista accompagnati da aiuti di carattere economico;

VISTO il titolo VI, capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, che disciplina le nuove tipologie e forme di apprendistato, e presuppone l'adozione di una apposita regolamentazione dei profili formativi da definirsi ad opera delle regioni d'intesa con le parti sociali;

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

VISTA l’Intesa sulle “Linee guida per la formazione”, approvata il 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali nella quale si concorda di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria) con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;

Visto “l’Accordo interconfederale per l’apprendistato professionalizzante all’interno delle PMI” firmato da Confapi, CGIL, CISL, UIL il 9 febbraio 2010 finalizzato a consentire alle PMI aderenti, un percorso di formazione esclusivamente aziendale degli apprendisti definendone la nozione, i contenuti e le modalità di intervento nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e i criteri per la registrazione nel libretto formativo;

VISTA l’intesa per il rilancio dell’apprendistato, approvata in data 27 ottobre 2010, che il Governo nazionale, le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, destinata a dare nuovo impulso alla occupazione giovanile. Con tale intesa, si è stabilito di dare un nuovo impulso all’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 D.lgs. n. 276/2003 con specifico riferimento alla funzione surrogatoria esercitata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi interconfederali e alla necessità di valorizzare la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo degli fondi interprofessionali e la tracciabilità delle esperienze sul libretto formativo;

VISTA la Legge 183 del 4 novembre 2010 (collegato lavoro);

VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 n. 167;

VISTO il Protocollo d’Intesa della Regione Siciliana con le parti sociali, sottoscritto il 14 ottobre 2004 avente validità triennale, che ha istituito un comitato tecnico per la valutazione ed il monitoraggio di tutte le fasi propedeutiche alla vera attuazione della normativa;

Bozza al 15 marzo 2012

VISTO il D.A. n.403 del 30 marzo 2011 sottoscritto dall'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale che istituisce un Tavolo Tecnico interassessoriale finalizzato a promuovere la disciplina e la regolazione cooperata ed integrata dell'apprendistato, a dettare le linee guida della progettazione in materia di apprendistato, a redigere ed avviare un progetto integrato sperimentale triennale che metta a regime l'uso del contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie, a fissare i criteri per il monitoraggio e la valutazione delle attività progettuali ed a verificare, con cadenza bimestrale, l'andamento complessivo del progetto e il raggiungimento degli obiettivi progettuali;

VISTO il DDG 2349/2008 che ha avviato la sperimentazione dell'Apprendistato Professionalizzante in Sicilia per mezzo dell'adozione di un primo repertorio di Profili Professionali e Formativi e dell'approvazione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa per l'Apprendistato Professionalizzante (COFAP) contenente 566 percorsi formativi;

VISTI gli Avvisi 13/2008, 13/2009 e 14/2010 attraverso i quali la Regione Siciliana ha finanziato voucher formativi per l'Apprendistato Professionalizzante negli anni 2008, 2009 e 2010 utilizzando i Fondi annualmente trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definendo le Linee Guida per la Gestione e Rendicontazione dei Percorsi Formativi;

premessato che

la Regione Siciliana, ha individuato nel contratto di apprendistato professionalizzante – in considerazione della sua natura di rapporto di lavoro a carattere anche formativo – lo strumento privilegiato per favorire un inserimento qualificato nel mondo del lavoro;

l'Art. 38 della Legge Regionale n. 15 del 05 novembre 2004 relativo all'attivazione di misure per l'apprendistato la Regione Siciliana estende, in attuazione delle disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli aiuti previsti agli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e s.m.i. ed agli articoli 50, 61, 71 e 116 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a tutti i settori di attività;

Considerato che

ai sensi dell'art 7 comma 6 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2011 n. 167 è stata prevista l'abrogazione degli artt. 47, 48, 49, 50 del D.Lgs 276/2003 e successive modificazioni, attraverso l'elaborazione del T.U. dell'apprendistato;

il Decreto Legislativo n. 167 di approvazione del T.U. dell'apprendistato è entrato in vigore il 25 ottobre 2011;

Il provvedimento inquadra "l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani";

Nell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, si prevede che entro il 25 ottobre 2012 (12 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'istruzione, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze di queste ultime e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, che gli *standard* professionali di riferimento sono quelli presenti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, vengono definiti attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire per l'apprendistato professionalizzante, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, la durata e

Bozza al 15 marzo 2012

le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a tre anni (cinque per le figure professionali dell'artigianato).

la norma introduce una formazione "integrativa", stabilendo che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalla Regione Siciliana, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo, in ogni caso, non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalla Regione sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

A tal uopo, le parti firmatarie del presente accordo concordano e convengono che:

1. è necessaria una maggiore valorizzazione della formazione interna all'azienda e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità anche per il tramite dei fondi interprofessionali;
2. la Regione Siciliana deve assumere opportune misure sul piano della semplificazione, dello snellimento del procedimento amministrativo e della definizione dei contenuti del piano formativo individuale dell'apprendista, per consentire un'adeguata diffusione di questo strumento contrattuale pure nei settori attualmente privi di specifica regolamentazione contrattuale, per i quali il presente accordo ha carattere regolativo;
3. la Regione Siciliana di concerto con le parti economiche e sociali si impegna a promuovere incentivi all'atto dell'assunzione con contratto di apprendistato attingendo ai fondi FSE e ai Fondi Nazionali con appositi interventi all'uopo attivati. Per poter beneficiare dell'incentivo all'assunzione dell'apprendista l'azienda deve aver confermato in servizio, nei 24 mesi precedenti, almeno il 50% dei contratti di apprendistato già stipulati;
4. la formazione può essere erogata nelle modalità interna o esterna, come definita nel successivo comma.
5. la formazione interna è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali ed è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative:
 - svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal Piano Formativo individuale;
 - attuata mediante una specifica programmazione;
 - monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
 - attestata nei confronti dell'apprendista;
 - garantita da un tutor o un referente aziendale;
 - impartita dai formatori interni o esterni all'impresa dotati di idonee professionalità;
 - svolta nei luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La formazione esterna finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, definita e realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, dovrà essere erogata da organismi accreditati dalla Regione Siciliana; la formazione mutualistica è quella erogata in parte per il tramite degli enti bilaterali della categoria di riferimento.

Le Linee Guida allegate al presente accordo contengono i criteri ed i requisiti per l'erogazione della formazione esterna.

6. La Regione Siciliana nell'organizzare il Catalogo regionale dell'offerta formativa si avvarrà dell'analisi dei dati delle C.O. e dei dati Excelsior nonché dell'andamento del mercato del lavoro locale ed avvierà interventi mirati attraverso la pubblicazione di specifici avvisi;
7. la formazione, interna e/o esterna, a carattere trasversale e di base può essere erogata utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modalità e strumenti quali: lezioni in aula, seminari, esercitazioni

Bozza al 15 marzo 2012

singole o di gruppo, testimonianze, visite aziendali, distribuzione di dispense, proiezione di filmati audio/video, formazione a distanza (FAD) e strumenti *e-learning*, nonché ogni altro strumento idoneo a raggiungere il fine. La formazione, interna e/o esterna, a carattere professionalizzante che avviene in ambito lavorativo riconosce il valore formativo dell'attività lavorativa svolta con l'apporto del tutor aziendale.

In tutti i casi la formazione, sia trasversale che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle specifiche finalità formative e tali da realizzare in modo efficace lo scopo dell'intervento formativo medesimo. La formazione interna e/o esterna, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio. Il monte complessivo di 120 ore viene applicato in ogni caso sia in presenza di contratti collettivi rinnovati ai sensi del D.Lgs 167/2011 sia in carenza di rinnovo, avendo il presente accordo valore di accordo collettivo intercategoriale per il territorio della Regione Siciliana;

8. è necessario sostenere, attraverso il ricorso alla formazione impartita dagli enti bilaterali, la formazione dei tutor aziendali anche attraverso l'utilizzo di fondi propri e dei fondi interprofessionali. I requisiti formativi vengono individuati nell'allegato C del presente accordo;
9. la Regione Siciliana assumerà eventuali provvedimenti legislativi e/o amministrativi necessari a rendere operativo l'istituto in oggetto, attraverso i seguenti strumenti:
 - l'implementazione del catalogo dell'Offerta Formativa per l'apprendistato professionalizzante che verrà messo a disposizione delle imprese e dei datori di lavoro per selezionare il percorso di formazione formale esterno e/o le specifiche attività formative e le attività di affiancamento nella formazione non formale del giovane in relazione a ciascuna qualifica da conseguire. In attesa della costituzione del Repertorio nazionale delle Professioni, il catalogo sarà costituito a partire dai Profili elencati nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali e Formativi e/o dai profili definiti dai CCNL di categoria. e verrà realizzato per mezzo di un Avviso Pubblico che consentirà la candidatura, da parte di Enti Formativi Accreditati, di proposte formative acquisite, valutate e approvate dalla Regione Siciliana. I Piani Formativi individuali standard allegati (Allegato B) al presente Accordo-quadro dovranno far riferimento al Repertorio delle Professioni che sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle more della definizione del repertorio di cui all'art. 6 comma 3 del TU Apprendistato, si farà riferimento ai profili definiti dai CCNL di categoria e/o al Repertorio Regionale dei Profili Professionali e formativi della Regione Siciliana. la definizione dell'iter formativo interno all'azienda e della sua capacità di erogare formazione, desumibile dalla presenza di risorse umane e materiali idonee a trasferire competenze;
 - il controllo da parte degli enti bilaterali per le aziende ad essi associate e dei soggetti elencati nell'articolo 6 del decreto legislativo n°276 del 10 settembre 2003 e ss.mm.ii della comprovata capacità dell'azienda di erogare formazione interna;
 - l'utilizzo combinato di procedure informatizzate (comunicazioni obbligatorie telematiche) e del monitoraggio relativo alle attività formative degli assunti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, sia per la certificazione delle competenze che per la definizione dei profili prevedendo il successivo inserimento delle relative risultanze nel libretto formativo di ciascun giovane;
 - la codifica dei percorsi formativi onde consentire la loro tracciabilità e successiva certificazione;
 - il rafforzamento della qualità della formazione, allo scopo di orientare e avvicinare la formazione stessa alle esigenze delle imprese;
 - i piani formativi individuali che devono rispettare i criteri generali ispirati ad una corretta ripartizione delle ore di formazione annuale e descrivere l'intero percorso (formale e non formale, interno e/o esterno all'azienda) che l'apprendista deve seguire durante la durata del contratto per conseguire gli obiettivi definiti dal profilo formativo di riferimento;

La Regione Siciliana potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ISFOL sia per la messa a regime del Repertorio delle professioni che per l'avvio e la messa a sistema del libretto formativo del cittadino.

Inoltre, la Regione Siciliana concerterà con le Parti economiche e sociali, sentito l'assessorato alle attività produttive e compatibilmente con le risorse disponibili, le misure e gli interventi economici (risorse trasferite dallo Stato, eventuali risorse previste dal Bilancio ordinario regionale, dal PO FSE 2007-2013, risorse degli Enti Bilaterali e Fondi interprofessionali) con i quali sostenere l'istituto dell'apprendistato.

10. Le aziende possono stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, solo se nel triennio precedente abbiano trasformato almeno l'80% dei contratti di apprendistato già instaurati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

11. in attesa della costituzione del Repertorio nazionale delle professioni, in relazione ai profili professionali non ancora disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o regionale, il Repertorio si intende integrato dai profili contenuti nel Repertorio delle Professioni realizzato dall'ISFOL.

La validazione dei relativi piani formativi individuali, necessari ai fini della stipula di contratti di lavoro di apprendistato professionalizzante, avverrà per il tramite dei soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 276/03.

Analoga procedura si seguirà per eventuali profili professionali non contenuti nel Repertorio delle Professioni nonché per l'adeguamento dei profili già disciplinati alle modifiche via via introdotte dalla contrattazione collettiva.

Il presente Accordo-Quadro riveste natura sperimentale: resta perciò inteso che le parti si incontreranno per una verifica sui contenuti decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione. In ogni caso, il comitato Tecnico per la valutazione e il monitoraggio costituisce cabina di pilotaggio sull'andamento dell'Accordo stesso. Nell'ambito di dette attività, le parti sin d'ora concordano sulla possibilità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione nella predisposizione dei profili formativi individuali standard.

Palermo,

Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

CGIL

CISL

UIL

UGL

CISAL

CONFSAL

Confindustria

Rete Imprese Italia

Confcommercio

Confartigianato

Confesercenti

CNA

Confapi

ABI

ANIA

Confeservizi

Cofetra

Lega Cooperative

Confcooperative

Claii

Casartigiani

Confagricoltura

Coldiretti

Copagri

Unicoop

Cida
Ciu-Unionquadri
Confedimit
Cia
Confail
Confedertecnica
Confprofessioni
Assolavoro
Confederdia
Cipa
Unci
AGCI
Unimpresa

BOZZA

ALLEGATO B

FAC-SIMILE DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI

Piano formativo individuale relativo all'assunzione, in qualità di apprendista,

del/la sig./ra _____

A. Dati relativi al datore di lavoro

Denominazione datore di lavoro _____
Codice fiscale / partita iva _____
Matricola INPS _____
Indirizzo della sede legale _____
Indirizzo dell'unità operativa interessata _____
Recapito telefonico/fax/e-mail _____
Attività _____
Contratto utilizzato _____

B. Dati relativi all'apprendista

Nome e cognome _____
Codice fiscale _____
Data e luogo di nascita _____
Residenza _____
Recapito telefonico/fax/e-mail _____
Cittadinanza _____
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _____
Centro per l'impiego di riferimento ai sensi del D.Lgs 297/2002 _____

C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro

- Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi _____
- Esperienze lavorative _____
- Eventuali periodi di apprendistato svolti dal _____ al _____
- Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
 - a) _____
 - b) _____
 - c) _____
 - d) _____
- Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) _____

Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all'apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico-professionali.

D. Aspetti normativi

- Qualifica da conseguire _____ (in base a quanto previsto dal contratto collettivo applicato)
- Qualifica del SRQ (Sistema Regionale di Qualifica) assunta a riferimento quale esito del percorso formativo _____
- Durata _____ (Definita dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore da 2 anni e non superiore a 6 anni)
- Orario di lavoro (a tempo pieno)
- Orario di lavoro (a tempo parziale – specificare la dislocazione oraria) _____
- Livello di inquadramento iniziale _____
(Non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinata l'assunzione. Il contratto collettivo può definire condizioni di miglior favore)
- Livello finale di inquadramento _____

E. Tutor

- Tutor aziendale⁽¹⁾ Sig./Sig.ra _____
- Codice fiscale _____
- Livello di inquadramento (se dipendente) _____
- Anni di esperienza _____
⁽¹⁾ (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, in quanto nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane le funzioni di tutore possono essere svolte anche dai soggetti sopraindicati)

F. contenuti formativi

1. Competenze trasversali (in ragione delle caratteristiche dell'apprendista, sono possibili interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere trasversale anche se questo non è previsto dal contratto collettivo)

- a) igiene e sicurezza sul lavoro
- b) rapporto di lavoro
- c) organizzazione aziendale
- d) _____

2. Competenze tecnico-professionali

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

3. Modalità di erogazione e di articolazione della formazione _____

_____ (Secondo quanto previsto dall'articolo 49 comma 5 lettera b) del DLGS 276/2003 e dall'art. 4 comma 2 del TU Apprendistato)

Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal DLGS 276/2003, dal TU Apprendistato e dalle direttive regionali e dal contratto collettivo applicato dall'azienda.

Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all'evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell'impresa.

L'impresa

L'apprendista

Piano formativo individuale del _____
Eventuali aggiornamenti

Scheda degli interventi formativi

Periodo / data	Oggetto	Istruttore / docente	Interna / esterna	Firma apprendista
Qualificazione avvenuta in data _____ <input type="checkbox"/> con trasformazione del contratto a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> con cessazione del rapporto di lavoro				
Qualificazione non avvenuta per				

BOZZA

ALLEGATO C

Requisiti formativi dei tutor aziendali

Lo svolgimento di attività di tutoraggio nell'ambito della formazione interna e/o esterna è consentito all'esito dello svolgimento di corsi, erogati anche dagli Enti bilaterali, della durata compresa tra le 12 e le 24 ore, che prevedano la presenza dei seguenti principi cognitivi:

- elementi di conoscenza del contesto normativo utili ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva in azienda;
- strumenti di comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi della contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- elementi di conoscenza delle tecniche di accoglienza e inserimento degli apprendisti in azienda;
- criteri di gestione delle relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- tecniche di pianificazione e accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- elementi per la valutazione dei progressi e dei risultati dell'apprendimento;
- criteri di progettazione, anche in collaborazione con i consulenti della formazione, dei percorsi formativi per apprendisti, in coerenza con la qualifica professionale da raggiungere.

La formazione è finalizzata anche all'approfondimento dei compiti specifici, in particolare la definizione e la gestione del piano formativo individuale.

Nel caso di imprese fino a 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, la funzione di tutor potrà essere svolta anche direttamente dal datore di lavoro in possesso delle necessarie competenze certificate pure attraverso la partecipazione ai corsi di cui sopra ovvero da un dipendente inquadrato da almeno due anni in un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che l'apprendista consegnerà al termine del percorso formativo professionalizzante, svolgendo attività coerenti con quelle dell'apprendista.